



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 06/02/2018
nr. 0000871
Classifica I.6.4
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Michele Cossa
On. Attilio Dedoni
On. Luigi Crisponi
- Gruppo Riformatori Sardi per l'Europa

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1003/A sui gravi disagi derivanti dall'interpretazione non univoca degli Uffici tutela del paesaggio regionali in merito alle sentenze della Corte costituzionale n.189 del 14 giugno 2016 e del Consiglio di Stato n.04707/2016 in merito all'applicazione della legge regionale 21 novembre 2011, n.21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n.4 del 2009, alla legge regionale n.19 del 2011, alla legge regionale n.28 del 1998 e alla legge regionale n.22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico).

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.411/gab del 1° febbraio 2018 inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

1.6.4-1
NOTA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 01/02/2018
nr. 0000741
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Pec

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA



L'Assessore

1423/17
1202/17

Prot. n. 411/GAB

Cagliari, 01/02/2018

- > Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
- > All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna

SEDE

Oggetto: : INTERROGAZIONE N. 1003/A - (COSSA - DEDONI - CRISPONI), con richiesta di risposta scritta, sui gravi disagi derivanti dall'interpretazione non univoca degli Uffici tutela del paesaggio regionali in merito alle sentenze della Corte costituzionale n. 189 del 14 giugno 2016 e del Consiglio di Stato n. 04707/2016 in merito all'applicazione della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico).
Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

Come noto, e come anche esposto nell'interrogazione consiliare che si riscontra, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2016, si è pronunciata sulla legittimità di alcune disposizioni della legge regionale n. 21 del 2011, recante - tra l'altro - modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009 (c.d. Piano Casa), a seguito del ricorso proposto, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tale decisione, per quel che in questa sede rileva, la Corte ha vagliato la legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera f), che ha inserito il comma 5-ter nell'articolo 8 della legge n. 4 citata, prevedendo che gli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi».


Il Presidente del Consiglio, nell'impugnare la predetta disposizione, ha sostenuto che detto articolo «appare suscettibile di essere interpretat(o) secondo un'accezione ampia», tale da porsi in contrasto con i limiti che la Regione autonoma della Sardegna incontra nell'esercizio delle competenze legislative in materia di «edilizia ed urbanistica» e di «piani territoriali paesistici».

Nel rigettare la questione di costituzionalità prospettata, la Corte afferma che:

1. il legislatore statale conserva la facoltà di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione (qual è quella attribuita alla Sardegna, dall'articolo 3 dello Statuto nella materia "edilizia ed urbanistica"), attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economiche sociali" (cfr. sentenza n. 51 del 2006);
2. l'interpretazione prospettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non è la sola possibile, infatti, la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da prevenire l'insorgere della denunciata antinomia normativa;
3. si deve escludere, proprio in ragione "del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (cfr. sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile: ciò perché l'intervento legislativo regionale - da ricondurre, come questa Corte ha già rilevato con la sentenza n. 46 del 2014 alla materia «edilizia ed urbanistica» - espressamente dispone la possibilità di compiere alcuni interventi in deroga ai «regolamenti edilizi e [agli] strumenti urbanistici comunali vigenti», senza comprendere, dunque, alcun riferimento al piano paesaggistico regionale";
4. l'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2009, espressamente afferma che la finalità della legge è quella di favorire interventi nel settore edilizio diretti alla riqualificazione ed al miglioramento anche «della compatibilità paesaggistica», ciò che costituisce ulteriore argomento ermeneutico idoneo ad escludere che detti interventi edilizi possano essere realizzati in deroga al piano paesaggistico regionale.

Per concludere, quindi, che l'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale impugnata deve essere interpretato nel senso che gli interventi edilizi previsti non possono essere realizzati in deroga al piano paesaggistico regionale.

Come anticipato, si tratta di una sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità della legge regionale avanzata dalla Presidenza del Consiglio di Ministri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

In particolare, si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, con cui la Corte Costituzionale è ricorsa al criterio dell'interpretazione conforme a Costituzione, indicando quale debba essere la corretta interpretazione della disposizione sospettata di incostituzionalità.


La decisione della Corte Costituzionale ha effettivamente determinato diversi problemi interpretativi ed applicativi sia con riferimento alle legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sia riguardo alla legge regionale n. 8 del 2015, che hanno comportato applicazioni differenziate delle predette disposizioni da parte degli Uffici Tutela del paesaggio dell'amministrazione regionale. Si è quindi reso necessario un esame approfondito della decisione in parola, nella parte in cui la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di costituzionalità dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 21 del 2011, ha ritenuto che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che gli interventi edilizi previsti dal Capo I, della legge regionale n. 4 del 2009, *"non possono essere realizzati in deroga al piano paesaggistico regionale"*.

Allo stato attuale, si deve rilevare che sul punto è intervenuto ripetutamente (con le sentenze n. 331, 334, 504 e 671 del 2017) il TAR Sardegna che, nel decidere alcune controversie insorte a seguito della impugnazione di atti di diniego espressi dalle amministrazioni comunali e dagli Uffici tutela del paesaggio dell'amministrazione regionale, sulla base del principio della inderogabilità del Piano Paesaggistico regionale sancito dalla sentenza n. 189 del 2016 della Corte Costituzionale, ha affrontato la questione tentando di chiarire la portata dell'inciso.

Nelle decisioni citate, sostengono i giudici amministrativi che:

"L'inciso tratto dalla sentenza n. 189 del 2016 (nel punto in cui esclude che il piano paesaggistico regionale sia derogabile, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici), non sembra ... possa essere invocato a sostegno della intangibilità integrale del piano paesaggistico regionale da parte della legge regionale che costituisca esercizio della competenza primaria in materia urbanistica (intesa ... nella accezione comprensiva anche della tutela del paesaggio)".

I Giudici amministrativi richiamano, quindi, le sentenze n. 51 del 2006 e n. 308 del 2013 della Corte Costituzionale, con le quali (nella prima) è stata affermato che la Regione Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di edilizia e urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione "ai profili di tutela paesistico-ambientale", salvi i limiti espressamente indicati nell'articolo 3 dello Statuto in riferimento alle materie affidate alla potestà legislativa primaria della Regione. Ne consegue che il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale attraverso norme qualificabili come "riforme economico-sociali".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

Con la sentenza n. 308 del 2013, la Corte Costituzionale ha individuato nel principio di copianificazione congiunta dei beni paesaggistici tra Ministero e Regione, contenuto negli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42 del 2004, una norma fondamentale di riforma economico-sociale che, in attuazione degli articoli 9 e 117, lettera s) della Costituzione, rappresenta un limite alla competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale.

Concludono, quindi, i Giudici amministrativi che la legge regionale che contenga deroghe al Piano Paesaggistico regionale deve essere verificata caso per caso, andando ad accertare se la deroga investa, o meno, una norma di riforma economico-sociale (nella specie individuata, come detto, nella pianificazione congiunta dei beni paesaggistici).

I principi affermati nelle decisioni del TAR Sardegna richiamate, si ritiene possano costituire delle linee guida per orientare l'attività degli Uffici tutela del paesaggio e superare le contrastanti interpretazioni di cui si fa cenno nell'integrazione che si riscontra.

Con riferimento alle Soprintendenze, delle quali nell'interrogazione si lamenta la mancata applicazione delle previsioni del C.d. "Piano Casa", ci si limita ad osservare che esse sono Uffici dell'amministrazione statale che fanno capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non alla Regione.

L'Assessore

Cristiano Erriu